

Palmina Tanzarella*

Negazionismo: aggiornamenti da Strasburgo

Torna di nuovo all'attenzione della Corte europea di Strasburgo il tema del negazionismo. A distanza di un decennio dalla discussa sentenza *Garaudy c. Francia* (7 luglio 2003, ric. n. 65831/01), ha trovato, infatti, conclusione, lo scorso 17 dicembre, il [caso *Perincek c. Svizzera* \(ric. n. 27510/08\)](#).

Il ricorrente è uno storico a capo del partito dei lavoratori turchi, che, in diverse conferenze tenute in Svizzera, aveva negato che la morte di più di un milione di armeni nel 1915 per mano dell'Impero ottomano potesse imputarsi al reato di genocidio. Un classico episodio di negazionismo, dunque, ma che rispetto ad altri presenta alcune differenze: tanto da indurre la Corte europea a fare un passo indietro rispetto alla sua pregressa giurisprudenza, con cui aveva legittimato la limitazione del diritto alla manifestazione del pensiero.

In sintesi, Strasburgo riscontra la violazione dell'[art. 10 Cedu](#), sulla libertà d'espressione, in quanto la condanna disposta dallo Stato elvetico nei confronti del Perincek non risultava "necessaria in una società democratica".

Sono almeno due le discrepanze che si possono evidenziare rispetto alle precedenti decisioni sul tema:

1. Il contenuto del discorso
2. Il quadro giuridico di riferimento

Il contenuto del discorso. Sia per la verifica della ricevibilità del ricorso, sia per la dichiarazione della violazione dell'[art. 10 Cedu](#), la Corte si convince presto che quanto affermato dal ricorrente abbia poco a che vedere con l'incitamento all'odio o alla violenza - circostanza che in altri casi l'aveva invece portata a riconoscere la violazione dell'[art. 17 Cedu](#) (sull'abuso di diritto), dichiarando irricevibile il ricorso per la presunta violazione dell'art. 10 della Convenzione. Nel [caso](#) qui in esame, infatti, il Perincek non nega che molte persone siano state uccise dal governo turco; ciò che egli nega è la qualificazione giuridica di tale massacro quale atto di genocidio, definendo tale situazione "una menzogna internazionale". Egli, insomma, rivendica il diritto di poter esprimere il proprio punto di vista di storico su un fatto realmente accaduto e su cui la stessa storia non ha ancora saputo accertare la verità. La Corte sottolinea che, in una simile circostanza, il ricorrente non abbia abusato del suo diritto a esprimere la propria opinione, malgrado questa

* *Ricercatrice di Diritto costituzionale, Dipartimento delle Scienze giuridiche Nazionali ed Internazionali, Università Milano Bicocca.*

vertesse su un fatto particolarmente doloroso per le vittime e i suoi familiari. Anzi, la Corte, nella sua sentenza (par. 52), sottolinea che “il libero esercizio di dibattere apertamente di questioni, anche se delicate, è uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano la libertà d’espressione e che consente di distinguere una società democratica, tollerante e pluralista, da un regime totalitario o dittatoriale”.

Il quadro giuridico di riferimento. Un’ulteriore operazione che la Corte europea compie per giungere alla soluzione del [caso](#) è quello di verificare come i singoli Stati non hanno legislazioni simili in tema di negazionismo, in particolare riguardo al crimine di genocidio. Dalla rassegna di diritto comparato compiuta dalla Corte (parr. 30-39), emerge una situazione abbastanza diversificata: soltanto in Finlandia, nel Regno Unito e in Irlanda è assente una simile legislazione; un orientamento del tutto opposto è stato accolto dal Lussemburgo e dalla Svizzera, le cui leggi puniscono anche i genocidi diversi da quello dell’Olocausto; Germania, Austria e Belgio si limitano a punire il negazionismo per i crimini commessi ai danni di gruppi etnici durante la seconda guerra mondiale; la maggior parte degli altri Stati, tra cui l’Italia, gli USA, il Canada, i Paesi Bassi e gli ordinamenti scandinavi, lasciano al giudice la discrezionalità di ravvisare il reato sulla base di legislazioni che prevedono norme incriminatrici più generali. Peculiari sono, poi, i contesti francese e spagnolo, in cui si è assistito all’intervento dei giudici costituzionali, che hanno dichiarato illegittime le leggi sul negazionismo. Il *Conseil constitutionnel* ha, infatti, invalidato, nel 2012, la legge che “reprime le condotte di contestazione e di minimizzazione dei genocidi riconosciuti come tali dalla legge francese”, trovandola in contrasto proprio con la libertà d’espressione e di comunicazione (dec. 2012-647 DC del 28 febbraio). La legge censurata definiva quali fossero i ‘genocidi’, la cui contestazione era penalmente perseguibile, attraverso un generico rinvio ai crimini ‘riconosciuti come tali dalla legge francese’. Si produceva così, di fatto, il rischio di una subordinazione della libertà di espressione ad vago e libero apprezzamento del legislatore. Dal canto suo, il *Tribunal constitucional*, nel 2007, aveva già giudicato incostituzionale il secondo comma dell’art. 607 del codice penale spagnolo, nella parte in cui veniva punita la mera negazione del fatto storico - intendendo così anche sia la sua inesistenza, sia il fatto che non si possa qualificare come genocidio un evento - ma facendo, invece, salva la punibilità della ‘giustificazione’ dei crimini di genocidio, ovvero le ipotesi in cui si giustifica il ricorso a tale crimine o viene negata la sua illegalità (sent. del *Pleno* n. 235 del 7 novembre)

Da tale affresco comparatistico, la Corte evince che “gli Stati che hanno riconosciuto il genocidio armeno – nella maggior parte dei casi sulla base della decisione dei Parlamenti – non

necessariamente devono prevedere sanzioni penali per la sua negazione, posto che uno degli scopi principali delle norme costituzionali a tutela della libertà di espressione è proprio quello di proteggere le opinioni minoritarie, suscettibili di animare il dibattito su questioni di interesse generale non ancora interamente definite”(par. 123). La Corte, pertanto, dubita che la condanna del ricorrente persegua un bisogno sociale imperioso, anzi, la sua condanna appare sproporzionata perché, nonostante la sanzione pecuniaria non appaia molto severa, porterebbe con sé il rischio di dissuadere chiunque a esprimere opinioni che hanno il merito di contribuire alla pubblica discussione su questioni che interessano la vita della collettività.

Riassunto a grandi linee il contenuto della sentenza qui annotata, si propongono alcune riflessioni suggerite dalle argomentazioni della Corte di Strasburgo.

Il [caso](#) in esame pone l'uno contro l'altro i classici valori che interessano il rispetto dell'[art. 10 Cedu](#): da bilanciare sono, infatti, la tutela della libertà d'espressione e la tutela dell'onore delle vittime e dei suoi familiari. Finalmente, sembra che la Corte finisca per collocare tali termini sullo stesso piano, senza, cioè, presupporre che il secondo debba generalmente prevalere sul primo in quanto meritevole di una maggiore tutela e potendo, dunque, prescindere dalle concrete circostanze. Tuttavia, ciò che lascia perplessi è una dell'argomentazioni decisive che la Corte ha utilizzato per trovare il ricercato equilibrio tra questi due diritti così radicalmente contrapposti.

Nulla da eccepire riguardo all'utilizzo dell'argomento del *consensus*. La panoramica internazionale parla chiaro: la maggior parte degli Stati, attraverso previsioni legislative e interventi delle Corti costituzionali (come si è detto, negli ordinamenti francese e spagnolo), esprimono cautela nel reprimere la libertà d'espressione rispetto alla negazione di genocidi, evidentemente in nome della necessità dell'accertamento della verità sul piano storico prima che giuridico. In tale quadro, pare condivisibile che la Corte europea non avrebbe dovuto fare le loro veci: ed infatti questa è la prima cosa che essa si affretta a specificare (par. 111).

Anche il contenuto delle dichiarazioni non sembra sollevare obiezioni. È giurisprudenza costante a Strasburgo quella di limitare, o addirittura escludere la protezione delle espressioni che incitano all'odio attraverso il riconoscimento della violazione dell'[art. 17 Cedu](#), anziché dell'[art. 10 Cedu](#). Nel [caso](#) di specie, però, il discorso del Perincek, innanzitutto, non incitava a commettere atti violenti, in secondo luogo, giova ripeterlo, non smentiva l'accadimento di quel fatto tragico, limitandosi a contestarne la qualificazione giuridica nei termini di un genocidio, ma, se mai, crimine commesso per ragioni belliche.

Ciò che invece lascia perplessi è l'inevitabile, ma sfortunata comparazione con l'Olocausto. Al fine di giustificare il cambio di rotta rispetto alla giurisprudenza precedente, in particolare rispetto al caso Garaudy, la Corte invoca la *Shoah* come termine di paragone, sostenendo non solo che le condanne per il genocidio degli ebrei d'Europa siano state irrogate dal Tribunale internazionale di Norimberga, istituito dall'Accordo di Londra dell'8 agosto del 1945, ma anche che tale genocidio si configuri come fatto storico accertato da una giurisdizione internazionale.

Ci si chiede allora se la strada perseguita dalla Corte fosse in un certo senso obbligata, oppure se non si poteva trovare un altro modo per giustificare il cambio di rotta. Giustificare, infatti, due differenti esiti giuridici per i due eventi perché il genocidio degli ebrei è stato accertato storicamente da un tribunale internazionale, mentre ciò non è avvenuto per quello armeno, potrebbe esser intesa come un'irrisione che va ad aggiungersi al danno dal popolo armeno, che potrebbe considerarsi una minoranza di "serie B", non avendo il massacro di cui è stato protagonista smosso la comunità internazionale a celebrare un processo da parte di un tribunale *ad hoc*. È condivisibile, dunque, la posizione espressa dai giudici dissenzienti Vucinic e Pinto de Albuquerque, i quali, nella loro opinione dissenziente (par. 22), mettono in particolare rilievo questo punto. Certo, si potrebbe controbattere che, in occasione del ricordato processo di Norimberga, come in altri processi consimili (quale quello israeliano a carico di Eichmann, la cui cronaca è raccontata magistralmente da Hanna Arendt nella *Banalità del male*), i carnefici ebbero a confessare il piano del governo nazista di voler eliminare gli ebrei non solo allontanandoli dalla Germania, ma anche sterminandoli con modalità che combaciano perfettamente con la definizione sul genocidio data dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'11 dicembre del 1946. Circostanza, questa, che non si è, invece, verificata per le vicissitudini armene, rispetto alle quali i turchi, non solo all'epoca non furono processati da alcun tribunale internazionale, ma tuttora negano ci sia stata la pianificazione di uno sterminio che possa essere rappresentato come un genocidio. Resta, in ogni caso, indubitabile la posizione piuttosto difficile di chi deve giudicare. Nessun soggetto poco incline a sacrificare la libertà d'espressione vorrebbe essere nei loro panni (!), consapevole che qualsiasi decisione potrebbe scontentare o addirittura ferire qualcuno (e, nella specie, la memoria delle vittime di un evento, che, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, risulta tra i più efferati).

Ci si chiede, allora, se tali situazioni 'imbarazzanti' non potrebbero essere evitate a monte, non lasciando talune incombenze al giudice o al legislatore. Viene al proposito in rilievo la classica domanda intorno a cui giuristi appaiono sempre più divisi: non sarebbe meglio lasciare alla storia, e in particolare alla libera ricerca storica, il verdetto su fatti accaduti, anche se ripugnanti? Ma si

fanno strada anche altri non meno importanti quesiti: gli ordinamenti democratici, preoccupandosi di proteggere la dignità di particolari gruppi pur vessati nei secoli, non rischiano di dare agibilità a determinati nuclei di estremisti, che, dal canto loro, si ergerebbero (strumentalmente) a paladini del libero pensiero? Per contro, cosa resterebbe della concezione classica della libertà d'espressione espressa dai nostri Costituenti e, più in generale, dai giuristi e dai filosofi liberali, come contropotere per antonomasia? Non si tradirebbe il pensiero di Milton o di Mill, il quale sosteneva come anche attraverso le bugie si raggiunge la verità? Si è davvero, oggi, nella situazione in cui queste fondamenta possano essere sostituite da una democrazia militante?

Insomma, si ha come l'impressione che l'intervento giuridico rappresenti un mero palliativo, il tappeto sotto cui nascondere il fallimento di politiche sociali e culturali che non sono riuscite a perseguire con efficacia l'obiettivo della tolleranza tra i popoli. Dobbiamo davvero non fidarci mai dell'opinione pubblica, considerandola sempre e solo alla mercé di un capo carismatico? Tornano alla mente le parole di Gustavo Zagrebelsky espresse nel suo *Il "crucifige"! e la democrazia*, in cui v'è l'esortazione a perseguire l'ideale della democrazia critica, un sistema, cioè, in cui i singoli sono parte attiva di un processo lungo e impegnativo, denso di sacrifici e che non ambisce a risolvere con immediatezza i problemi. La democrazia critica "sa che dove non c'è tempo, lì c'è emotività, instabilità, suggestionabilità e quindi strumentalizzabilità delle persone e dei fatti. In più, sa che inevitabilmente c'è anche omologazione. Solo il tempo che si diffonde ed espande, attraverso procedure nelle quali siano tutte garantite, le voci di consenso come di dissenso, della maggioranza come delle minoranze, può garantire che il popolo non si richiuda su se stesso, soffocando per paura chi non si riconosce nel coro".